

RELAZIONE TECNICA AL PROVVEDIMENTO

L'introduzione dei fabbisogni standard, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.216, deve avvenire in modo tale che "il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi". Questa previsione equivale a dire che il complesso dei fabbisogni standard relativi alle sei funzioni fondamentali di Comuni e Province non potrà eccedere il totale della spesa storica dei corrispondenti comparti, effettivamente sostenuta al momento della loro adozione, in conformità a quanto, peraltro, stabilisce lo stesso D.lgs. n. 216 del 2010 all'articolo 1, comma 3: "Fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilità interno, dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente". La determinazione dei fabbisogni standard dovrà pertanto produrre un livello di spesa inferiore o al massimo uguale a quello sostenuto per ciascuna funzione. Una volta determinati i fabbisogni standard delle sei funzioni fondamentali, occorrerà quindi procedere alla ulteriore verifica, ovvero che l'importo complessivo individuato per il loro finanziamento non superi il volume di spesa riconnesso alla spesa storica, ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 1.

Il decreto in esame viene emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.216 e prevede l'adozione delle note metodologiche relative alle procedure di calcolo dei fabbisogni standard relativi alle seguenti funzioni:

- Funzione di polizia locale per i comuni
- Funzione nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro per le province.

I fabbisogni standard stimati attraverso le procedure di calcolo indicate nelle note metodologiche non hanno diretta valenza dal punto di vista finanziario, ma sono di ausilio al calcolo di appositi coefficienti di riparto, per ciascuna delle funzioni sopra citate, che vengono riportati in allegato alle note metodologiche.

Il provvedimento garantisce l'invarianza dei saldi di finanza pubblica, come previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010, atteso che i fabbisogni standard calcolati secondo le metodologie individuate dalla Sose, rappresentano i coefficienti di riparto da utilizzare per il riparto del fondo sperimentale di riequilibrio e, a regime, del fondo perequativo, così come previsto dal decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.

Sulla base di quanto appena detto pertanto il presente decreto non comporta effetti di carattere finanziario sui saldi di finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



